

Tributi locali

La potestà regolamentare – i tributi – riflessi contabili – la riscossione

Dott. Stefano Baldoni

Argomenti del corso

- La potestà regolamentare degli enti locali
- I tributi comunali
 - In particolare l'imposta unica comunale (IMU-TASI-TARI)
- La determinazione delle aliquote e delle tariffe
- I riflessi contabili dei tributi comunali
- La riscossione delle entrate locali

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- *Art. 52 D.Lgs 446/97: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- Possibilità per i comuni di disciplina con regolamento tutte le proprie entrate
 - Tributarie
 - Non tributarie

- La disciplina regolamentare può essere anche DEROGATORIA della legge NEL RISPETTO DI ALCUNI LIMITI
 - Disciplina di dettaglio di quanto già previsto dalla legge
 - Modificare specifiche norme di legge *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

- LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - ESPLICITI
 - IMPLICITI

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI ESPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili*
 - *Individuazione e definizione dei soggetti passivi*
 - *Individuazione e definizione dell'aliquota massima dei tributi*
 - *Rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

– LIMITI IMPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- *Rispetto del principio costituzionale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria (art. 23 cost)*
 - *Non è possibile incidere sugli elementi che determinano il contenuto della prestazione patrimoniale (es: criteri di definizione della base imponibile, termini di decadenza, tipologia di atti di accertamento, efficacia,, prevedere nuove esenzioni,ecc.)*
- *Rispetto delle materie coperte da riserva di legge assoluta*
 - *SANZIONI TRIBUTARIE*
 - *CONTENZIOSO TRIBUTARIO*
- *Rispetto dei principi dello statuto del contribuente (L. 212/2000)*
 - *Divieto generale di prevedere delle norme più gravose per il contribuente rispetto alle previsioni di legge*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- FACOLTA' AMMESSE CON LA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Disciplinare la riscossione delle proprie entrate, anche in deroga alle forme di legge*
 - *Affidamento esterno dell'accertamento e della riscossione delle entrate ai soggetti identificati dalla norma e nel rispetto di quanto previsto (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)*
 - *Prevedere agevolazioni, nei limiti di quanto ammesso dalla legge*
- COMPETENZA: consiglio comunale
- PUBBLICITA':
 - obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (oggi sostituito dalla pubblicità sul sito del MEF *art. 13 D.L. 201/2011*)
 - Obbligo di invio al MEF tramite il sito internet, per la pubblicazione sul sito del MEF
- EFFICACIA:
 - Se adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno di riferimento** (art. 53, c. 16, L. 388/2000)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

– EFFICACIA:

- Se adottati OLTRE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno successivo**

– IMPUGNABILITA':

- Al TAR entro 60 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse (o ricorso straordinario al Capo dello Stato)
- Al TAR entro 60 giorni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Disapplicazione da parte del giudice tributario nei singoli contenziosi (art. 7 D.Lgs 546/92)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e **di applicazione dei tributi locali** (*art. 239 D.Lgs 267/2000 – modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, DL 174/2012*)

- **Modalità:** il parere va reso secondo le modalità previste dal regolamento
- Parere **preventivo:** il parere deve essere richiesto e rilasciato prima dell'approvazione della proposta consiliare

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Obbligo di parere solo sui regolamenti o anche sulle delibere di applicazione delle aliquote/tariffe?**
 - Il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (*TAR Puglia, sentenza n. 2022 del 29/07/2014*)
 - Dubbi per le aliquote IMU e TASI, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (art. 13, comma 6, DL 201/2013 – che si riferisce solo all'aliquota di base – art. 1, comma 676, L. 147/2013 nel caso di modifica dell'aliquota di base, ma non per la differenziazione)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Contenuto:** motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile
 - Controllo di legittimità? Non espressamente previsto, tuttavia non è possibile prescindere da questa ove l'eventuale illegittimità possa avere effetti sugli equilibri finanziari dell'ente
 - Verifica della corretta previsione degli effetti finanziari conseguenti le scelte regolamentari (es riduzioni TARI finanziate con il bilancio, effetti norme agevolative, ecc.)
 - Verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio?

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Congruità: le previsioni di bilancio sono adeguate rispetto alle previsioni regolamentari
 - Coerenza: conformità delle previsioni di bilancio con le previsioni regolamentari
 - Attendibilità: le previsioni di bilancio sono sorrette da parametri e valutazioni oggettivi
- Controllo sulla congruità e sull'attendibilità non sempre pertinente – in ogni caso dovranno valutarsi la corretta applicazione dei principi di adeguatezza, semplificazione, trasparenza.
- **Natura**: parere obbligatorio ma NON vincolante. Il Consiglio comunale può:
- Seguire le indicazioni proposte
 - Discostarsene fornendo idonea giustificazione

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI: elementi secondo i principi del Consiglio nazionale dell'ODCEC

- La verifica deve essere fatta sulla completezza del regolamento e sul rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione.
- Per i regolamenti tributari occorre verificare i principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nell'IMU
 - **Facoltà regolamentari “opzionali”**
 - Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione al fine dell'applicazione della riduzione dell'imponibile (*art. 13, c. 3, D.L. 201/11*)
 - “Assimilazione” all'abitazione principale delle
 - Unità immobiliari di anziani e disabili ricoverati
 - Abitazioni concesse in comodato (abrogata dal 2016)
(*art. 13, comma 2, D.L. 201/11*)
 - Introduzione dell'accertamento con adesione, in base ai criteri del D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Introduzione altri istituti deflattivi del contenzioso (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Prevedere rateizzazioni senza interessi nel caso di perfezionamento dell'accertamento con adesione e degli altri istituti di cui al D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nell'IMU
 - **Altre facoltà regolamentari**
 - Introduzione di ulteriori ipotesi di ravvedimento (*art. 13 D.Lgs 472/97*)
 - Agevolazioni fino all'esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (*art. 1, c. 86, L. 549/95*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, per gli immobili delle ONLUS (*art. 21 D.Lgs 460/97*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, in favore delle ex IPAB divenute ASP o privatizzate (*art. 4, c.5, D.Lgs 207/2001*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, per centri polifunzionali (frazioni o zone montane < 3000 abitanti) (*art. 10 D.Lgs 114/1998 – vedere disciplina singole regioni*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TARI
 - **Elementi demandati dalla legge al regolamento**
 - Criteri di determinazione delle tariffe
 - Metodo normalizzato
 - Criteri alternativi
 - Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
 - Disciplina delle riduzioni tariffarie
 - Eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
 - Percentuali di riduzione per la produzione di rifiuti speciali
(*art. 1, comma 682, let. a, L. 147/2013*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TARI
 - Elementi demandati dalla legge al regolamento
 - Disciplina della riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati (*comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014*)
 - Individuazione aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (*comma 649 come modificato dal D.L. 16/2014*)
 - Numero e scadenze di versamento (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)
 - Modalità di versamento del tributo (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)
 - Disciplina del tributo giornaliero (*art. 1, commi 662-665, L. 147/2013*)
 - Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva (*art. 1, comma 668, L. 147/2013*)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TARI
 - **Elementi NON previsti espressamente dalla legge**
 - Criteri di commisurazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa
 - Es: nel caso di adozione del metodo normalizzato
 - » Metodo di conteggio degli occupanti dei locali – chiarire per i non residenti (metodi presuntivi, ecc.)
 - » Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche
 - » Criteri per l'individuazione di tariffa unica
 - » Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività)
 - Criteri di determinazione della tariffa:
 - Individuazione coefficienti Kb-Kc-Kd: rimando al provvedimento tariffario annuale
 - Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili
 - Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nella TASI
 - **Elementi demandati dalla legge al regolamento**
 - Disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'ISEE
 - Individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
(art. 1, comma 682, let. b, L. 147/2013)
 - Disciplina delle riduzioni ed esenzioni *(art. 1, comma 679, L. 147/2013)*
 - Misura della ripartizione del carico tributario tra possessore e detentore
(art. 1, comma 681, L. 147/2013)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- La potestà regolamentare nei tributi comunali
 - **Facoltà regolamentari “necessarie”**
 - Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (*art. 1, c. 165, L. 296/06*)
 - Determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale
 - Il contribuente non è tenuto al versamento
 - Non si procede all'accertamento(*art. 1, comma 168, L. 296/06*)
 - Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (*art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000*)
 - Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento
 - Determinazione forma riscossione coattiva (*da verificare in base ad evoluzione normativa*)
 - Disciplina dell'interpello (*art. 1 D.Lgs 156/2015 – art. 11 L. 212/2000*)

I TRIBUTI COMUNALI VIGENTI

- L'imposta unica comunale (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Tassa sui rifiuti (TARI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- L'addizionale comunale IRPEF
- L'imposta di scopo
- L'imposta di soggiorno / contributo di sbarco
- L'imposta comunale sulla pubblicità o il relativo canone (Cimp)
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o il relativo canone (Cosap)
- Il diritto sulle pubbliche affissioni

I TRIBUTI COMUNALI SOPPRESSI

Tributi comunali soppressi	Ultimo anno
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2011
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e addizionale ex eca	2012/2013*
Tariffa di igiene ambientale (TIA1)	2012/2013*
Tariffa integrata ambientale (TIA2)	2012/2013*
Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e maggiorazione	2013*
Addizionale comunale energia elettrica	2011
Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (Iciap)	1997

I TRIBUTI COMUNALI

- L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Entra in vigore dal 2014
 - Sostituisce: tares, maggiorazione statale tares
 - Tributo formato da 2 componenti
 - COMPONENTE PATRIMONIALE (IMU)
 - » Legata al possesso di immobili, alla loro natura ed al loro valore
 - COMPONENTE SERVIZI COMUNALI a sua volta formata da
 - » TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 - » TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 - Tributo in realtà non unitario

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

DI 193/2016

- La riforma della riscossione pubblica, la soppressione di Equitalia e la nascita di «Agenzia delle entrate-riscossione» (*art. 1*)
- Gli affidamenti degli enti locali al nuovo soggetto (*art. 2*)
- La riscossione spontanea delle entrate degli enti locali (*art. 2-bis*)
- La definizione agevolata dei ruoli (*art. 6*)
- La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali (*art. 6-ter*)
- La notifica degli avvisi a mezzo PEC (*art. 7-quater, commi 6-8*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

- La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC (*art. 7-quater, commi 9-10*)
- La sospensione estiva dei termini per le richieste di informazioni (*art. 7-quater, comma 16*)
- L'applicazione della sospensione feriale dei termini all'accertamento con adesione (*art. 7-quater, comma 18*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

L. 232/2016 – legge di bilancio 2017

- La conferma della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di incremento dei tributi per il 2017 (*art. 1, c. 42, L. 232/2016*)
- La conferma della maggiorazione TASI per il 2017 (*art. 1, c. 42, L. 232/2016*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

D.L. 244/2016

- Il rinvio dell'applicazione delle nuove regole sulla riscossione spontanea delle entrate degli enti locali al 01/10/2017 (*art. 13, c. 4, D.L. 244/2016*)
- Non applicazione delle norme sulla riscossione spontanea delle entrate comunali per Agenzia delle entrate riscossione
- Esclusione dalla sospensione degli aumenti tributari del contributo di sbarco (*art. 13, c. 4-bis, D.L. 244/2016*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

- Lo spostamento della scadenza per deliberare la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali al 31/03/2017 (*art. 11, c. 14, D.L. 8/2017*)
- Lo spostamento di un anno per l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli per i soggetti avente residenza o sede nei comuni terremotati di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (*art. 11, c. 10, D.L. 8/2017*)
- Differimento per tutti i contribuenti del termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata dei ruoli al 21/04/2017 e spostamento del termine per la risposta da parte di Equitalia al 15/06/2017 (*art. 11, comma 10, D.L. 8/2017*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

D.L. 50/2017

- L'ampliamento del limite per il pignoramento immobiliare (*art. 8 D.L. 50/2017*)
- L'incremento del limite massimo per le procedure di reclamo e mediazione (*art. 10 D.L. 50/2017*)
- Modifiche alle norme sulla riscossione spontanea delle entrate – inclusione del c/c postale (*art. 35 D.L. 50/2017*)
- Novità per i comuni interessati dagli eventi sismici (*artt. 43-46 D.L. 50/2017*)
- La definizione agevolata delle liti pendenti (*art. 11 D.L. 50/2017*)

TRIBUTI COMUNALI - NOVITA' 2017

D.L. 50/2017

- Sblocco dell'imposta di soggiorno (*art. 4, c. 7*)
- Definizione del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli altri eventuali adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale (*art. 4, c 5-ter*)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

art. 13 D.L. 201/2011 – art. 8-9 D.Lgs 23/2011 – D.Lgs 504/92

- Entra in vigore dal 2012 in forma inizialmente **sperimentale**
- Dal 2014 l'IMU diventa **a regime** (L. 147/2013)
- Sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati

– **Presupposto**: possesso di immobili

1. FABBRICATI
2. AREE EDIFICABILI
3. TERRENI

1. Fabbricati: *unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, inclusa l'area di sedime e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2, c. 1, let a, D.Lgs 504/92)*

- Rigorose condizioni richieste dalla Corte di Cassazione per la sussistenza del vincolo pertinenziale delle aree edificabili (vedi poi)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

– **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014** (*art. 13, c. 2, DL 201/2011*):

- **Abitazione principale** NON appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative **pertinenze**
- **Abitazioni equiparate**
 - dal regolamento comunale
 - » Abitazione di pensionati o disabili ricoverati (non locate)
 - dalla legge
 - » dal **2015** è **equiparata per legge** una sola abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani **residenti all'estero iscritti AIRE e già pensionati nei paesi di residenza**, purché non sia locata o concessa in comodato (*art. 9-bis, DL 47/2014*)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo (dal 2014):**
 - Abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci per destinarle ad abitazione principale
 - Alloggi sociali
 - Abitazioni di militari o poliziotti
 - Abitazione assegnata all'ex coniuge
- **Fabbricati esenti dal tributo**
 - Immobili stato, province, regioni, comuni ecc. non destinati esclusivamente a finalità istituzionali
 - Immobili destinati al culto e pertinenze
 - Immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali per particolari attività agevolate svolte con modalità non commerciali
 - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (obbligo dichiarazione a pena di decadenza – D.L. 102/2013)
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale
 - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (circ MIN FIN 9/1993)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Abitazione principale ai fini IMU**

- *Immobilie iscritte o iscrivibili in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011)*
- Requisiti
 - » 1 sola unità immobiliare in catasto
 - » Dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare
- Coniugi con residenze separate
 - » Se nello stesso comune 1 sola è l'abitazione principale
 - » Se in comuni diversi, occorre che ci siano dimore effettivamente separate (tesi non univoca) – l'abitazione principale deve essere la residenza e la dimora del nucleo familiare

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pertinenze abitazione principale**

- *Sono pertinenze esclusivamente le unità immobiliari che solo iscritte nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7 al massimo 1 per categoria, comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione*

La pertinenza dell'abitazione principale deve avere gli stessi requisiti previsti dalla giurisprudenza per le aree pertinenziali !!

Cassazione, ordinanza n.15668/2017

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

2. **Aree fabbricabili:** sono tali quelle previste dallo strumento urbanistico generale **indipendentemente** dall'approvazione della Provincia o di strumenti urbanistici attuativi (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92 e art. 36, c. 2, DL 223/2006)
- CASI PARTICOLARI
 - » **FINZIONE GIURIDICA DI NON EDIFICABILITA' DELLE AREE** Sono comunque considerati terreni agricoli le aree edificabili **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**
 - » **AREE PERTINENZIALI A FABBRICATI:** escluse da IMU

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

– *AREE PERTINENZIALI: requisiti*

- *Le aree pertinenziali come definite dal codice civile: non contano le risultanze catastali, può essere anche una particella distinta dal fabbricato purché sussistano i requisiti*
- *Soggettivo: volontà del proprietario della pertinenza di asservirla al bene principale (di sua proprietà)*
- *Oggettivo: durevole e permanente destinazione della pertinenza a servizio ed ornamento del bene principale*
- *L'area deve essere asservita in modo durevole con modifica dello stato dei luoghi non facilmente rimovibile*
- *L'area deve essere dichiarata come pertinenziale nella dichiarazione del tributo*
- *L'asservimento funzionale durevole deve essere provato rigorosamente dal contribuente (applicabilità dell'abuso del diritto)*

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- 3. Terreni agricoli:** *terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del cod. civ. (art. 2, comma 1, let. c, D.Lgs 504/92)*
- Non è necessario che il conduttore sia proprietario del terreno, purché sia imprenditore agricolo
 - Sono **esenti i terreni agricoli** ubicati
 1. nei **comuni montani o di collina** come definiti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993
 2. Posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola
 3. Ubicati nelle isole minori
- *Esenzioni valide dal 2016 – negli anni 2014-2015 in vigore il criterio della classificazione ISTAT del comune*
- 4. Terreni incolti:** *tutti i terreni diversi da quelli*
- Edificabili
 - Agricoli
 - Pertinenziali
- Per il MEF seguono lo stesso trattamento dei terreni agricoli (DM 30/10/2012)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Soggetto attivo**: comune sul cui territorio insiste l'immobile
- **Soggetti passivi**: titolari dei diritti reali sugli immobili soggetti + concessionari di beni demaniali, locatari finanziari, coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale
- **Base imponibile**:
 - Fabbricati iscritti in catasto con rendita: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per specifici coefficienti
 - Aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
 - Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato
 - Fabbricati categoria D privi di rendita, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: valore contabile rivalutato
 - Fabbricati privi di rendita: rendita presunta

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aliquota**: stabilite dal Comune entro i seguenti limiti
 - Aliquota di base: 7,6 per mille +/- 3 per mille
 - Aliquota abitazione principale (oggi per A/1-A/8-A/9): 4 per mille +/- 2 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 2 per mille, riducibile fino al 1 per mille (oggi esenti in tutti i comuni)

Ampia libertà di differenziazione delle aliquote
- **Detrazioni di imposta**:
 - Detrazione di € 200 per gli immobili destinati ad abitazione principale
 - » Oggi valida solo per le abitazioni in A/1-A/8-A/9 e per gli immobili degli ex istituti autonomi case popolari
 - Detrazione di € 50 per ogni figlio dimorante e residente fino a 26 anni (solo per gli anni 2012-2013)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Riduzioni:**

- Abitazioni concesse in **comodato** a parenti di primo grado (50%)
 - Abitazioni NON appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9
 - Concesse in comodato a parenti di primo grado **che la destinano ad abitazione principale**
 - A condizione che:
 - Il comodante
 - » possieda un solo immobile abitativo in Italia (non contano immobili diversi dalle abitazioni, mentre non ha rilievo la quota di possesso), eccetto l'abitazione principale non iscritta in categoria A/1-A/8 e A/9 ubicata nel territorio dello stesso comune
 - » sia residente e dimorante abitualmente nello stesso comune ove è ubicata l'abitazione concessa in comodato
 - Il **contratto di comodato sia registrato**: conta la decorrenza del contratto e non la data di registrazione

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Riduzioni:**

- Abitazioni locate a canone concordato (25%) in base agli accordi stipulati su base comunale ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. 431/1998
 - Agevolazione operante in tutti i comuni e NON solo in quelli ad alta densità abitativa (nei quali si applicano invece le agevolazioni statali, compresa la «cedola secca» – NB: le agevolazioni statali si applicano anche nei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturali o causate dall'uomo nei cinque anni precedenti il 28/5/2015 (*legge 80/2014*) – *in Umbria tutti i comuni sono interessati da tale disposizione*
 - Si applica l'eventuale aliquota agevolata stabilita dal comune
 - Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/TASI per chi usufruisce della riduzione d'imposta

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Riduzioni:**

- Fabbricati inagibili o inabitabili (50%)
 - Obbligo di presentare la dichiarazione con allegata perizia dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva delle circostanze di inagibilità
 - Inagibilità derivante da un sopravvenuto stato di degrado non superabile con interventi di manutenzione
- Fabbricati di interesse storico-artistico (50%)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Quota statale del tributo:**

- 2012: 50% del tributo calcolato ad aliquota di base su tutti gli immobili eccetto le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali
- Dal 2013: tributo calcolato sugli immobili produttivi di categoria D calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille
 - » I comuni possono applicare su questi immobili un'addizionale fino al 3 per mille

- **Scadenze:**

- Prima rata: 16 giugno, calcolata con le aliquote e le detrazioni previste nei dodici mesi dell'anno precedente
- Seconda rata: 16 dicembre, a saldo sulla base
 - » delle aliquote e delle detrazioni dell'anno se comunicate al MEF entro il 14 ottobre (novità legge di stabilità 2016)
 - » Delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente in caso contrario

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pagamento**

- Solo con modello F24 o apposito bollettino postale. Non sono ammesse altre modalità di pagamento

- **Dichiarazione:**

- Dovuta da tutti i soggetti passivi in caso di inizio, cessazione del possesso o della soggettività passiva o di modifiche di elementi rilevanti ai fini del tributo
 - » Casi di obbligo stabiliti dal DM 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni
 - » Scadenza: entro il 30 giugno dell'anno successivo
 - » Dichiarazione valida anche per gli anni successivi salvo variazioni
 - » Presentazione manuale, con raccomandata, tramite PEC o in modo telematico (dal 2016)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

- *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (art. 1, c. 669, L. 147/2013)*
- *Escluse dal 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (modifica al comma 639 L. 147/2013)*

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Fattispecie soggette a TASI dal 01/01/2016
 - Soggetti a TASI
 - *Fabbricati, eccetto abitazione principale non in A/1-A/8-A/9*
 - *Aree edificabili*
 - Esclusi
 - *Abitazione principale, eccetto A/1-A/8-A/9*
 - *Terreni agricoli e incolti*
 - Abitazione principale: stessa definizione dell'IMU
 - Pertinenze: la norma non dice nulla, però
 - Le pertinenze seguono il destino del bene principale (principio civilistico)
 - Stessa definizione dell'IMU (non richiamata)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **FINALITA' DEL TRIBUTO**

Destinato al finanziamento dei servizi INDIVISIBILI dei comuni

- **SERVIZI INDIVISIBILI:** servizi per i quali non è possibile individuare l'intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, erogati in favore della collettività
 - ES: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale, ecc.

(art. 1, comma 639 e comma 682, L. 147/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI**
 - Fabbricati
 - Esclusa l'abitazione principale NON in A/1-A/8-A/9
 - Aree edificabili
- A QUALSIASI TITOLO POSSEDUTI/DETENUTI
(art. 1, comma 669, L. 147/2013)

Trattandosi di un tributo che finanzia i servizi indivisibili sono soggetti TUTTI gli immobili indicati, a prescindere dalla potenzialità di produzione del rifiuti e dal loro utilizzo (basta in possesso o la disponibilità)

- GLI OGGETTI IMPONIBILI SONO DEFINITI COME NELL'IMU
(modifica apportata alla Legge 147/2013 dal D.L. 16/2014)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: fabbricati**
- Stessa definizione dell'IMU (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 – art. 2, comma 1, let a, D.Lgs 504/92)
 - *L'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano*
 - Unità immobiliare: Una porzione di fabbricato, un intero fabbricato, o un insieme di fabbricati che nello stato in cui si trovano è di per se stesso dotato di un'autonomia funzionale e reddituale
- E' esclusa l'abitazione principale, se non in categoria A/1-A/8-A/9)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni**

1. Immobili posseduti nel proprio territorio da:

- Stato,
- Regioni
- Province
- Comuni
- comunità montane
- consorzi tra detti enti, ove non soppressi
- Enti del SSN

DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI ISTITUZIONALI

- 1.Bis rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio i bivacchi
2. Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
3. Fabbricati ad usi culturali
4. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: esenzioni

5. Fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali esenti da ILOR in base agli accordi internazionali
 6. Immobili utilizzati (posseduti) da enti non commerciali per le finalità agevolate svolte con modalità non commerciali (art. 7, comma 1, lett. I D.Lgs 504/92)
 - - Si applicano tutte le norme dell'art. 91-bis del D.L. 1/2012 sull'utilizzo parziale
(art. 1, comma 3, D.L. 16/2014)
- **Previste le stesse esenzioni dell'IMU ECCETTO:**
 - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina (art. 7, let h) – esenzione inutile perché i terreni agricoli sono TUTTI fuori campo di applicazione della TASI
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, L. 147/2013) – SOGGETTI A TASI
 - Non è stata ripresa l'esclusione dall'esenzione presente nell'IMU per le fondazioni bancarie (art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. 174/2012), che quindi possono essere esenti da TASI ricorrendo i requisiti della lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- **IMMOBILI SOGGETTI A TASI E NON A IMU**

Soggetti solo fabbricati ed aree edificabili

- ALLOGGI SOCIALI?
- UNITA' IMMOBILIARI COOP EDILIZIE A PROP INDIVISA?
- ABITAZIONE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE?
- ABITAZIONE MILITARI E POLIZIOTTI?
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
- FABBRICATI INVENDUTI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (art. 2 D.L. 102/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

OGGETTI IMPONIBILI: DIFFERENZE TASI-IMU

- IMMOBILI SOGGETTI A IMU E NON A TASI

Soggetti tutti gli immobili

- TERRENI AGRICOLI UBICATI IN COMUNI NON MONTANI O DI COLLINA
- TERRENI INCOLTI (NON UBICATI IN COMUNI MONTANI O DI COLLINA)
- FONDAZIONI BANCARIE AVENTI I REQUISITI DELLA LETTERA I DELL'ART. 7 D.LGS 504/92

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **RIEPILOGO ASSOGGETTAMENTO IMU-TASI**

Fattispecie	TASI	IMU
Fabbricati	SI	SI
Aree edificabili	SI	SI
Terreni agricoli	NO	SI (comuni non montani)
Terreni incolti	NO	SI (comuni non montani)
Aree edificabili PERTINENZIALI	NO	NO
Abitazione principale e pertinenze NO A/1- A/8-A/9 e fattispecie equiparate	NO	NO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Fattispecie	TASI	IMU
Abitazione principale A/1-A/8-A/9	SI	SI
Coop edilizie indivise, abitazione ex coniuge, abitazione militari e poliziotti, alloggi sociali	NO?	NO
Immobili Stato, regioni, province ecc scopi istituzionali	NO	NO
Fabbricati cat E, culto, stati esteri, usi culturali, enti no profit	NO	NO
Fabbricati rurali strumentali	SI	NO (in tutti i comuni)
Fabbricati invenduti	SI	NO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Espresso richiamo alla base imponibile dell'IMU (*art. 1, comma 675, L. 147/2013*)
 - Fabbricati:
 - Iscritti in catasto: rendita catastale vigente al 01 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti IMU
 - Categoria D, non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: criterio del valore contabile
 - Non iscritti in catasto, diversi dagli D: manca il criterio (rendita presunta?)
 - Aree edificabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BASE IMPONIBILE

- Il richiamo alla base imponibile IMU rende invece applicabili alla TASI:
 - La riduzione del 50% dell'imponibile per
 - Fabbricati di interesse storico/artistico
 - Fabbricati inagibili
 - Abitazioni concesse in comodato
 - *Si tratta di “determinazione della base imponibile”*

Posizione condivisa dal MEF nelle FAQ IMU-TASI del
03/06/2014, risposta n. 8

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
 - Aliquota di base: 0,1% (art. 1, comma 676, L. 147/2013)
 - *In ogni caso l'applicabilità anche dell'aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013*
- (art. 1, commi 640 e 677, L. 147/2013)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 1. **Riduzione dell'aliquota di base fino ad AZZERARE l'imposta** (*art. 1, comma 676, L. 147/2013*)
 - IL COMUNE PUO' QUINDI NON APPLICARE LA TASI
 2. **Determinare l'aliquota nel rispetto dei vincoli, per ogni categoria di immobili, che:**
 - A. TASI + IMU <= ALIQUOTA IMU MAX AL 31/12/2013
 - B. FINO AL 2015, L'ALIQUOTA MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,25% (ABOLITO DAL 2016)
 - C. PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNQUE L'ALIQUOTA TASI MASSIMA NON PUO' SUPERARE LO 0,1%
 - D. ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI MERCE, FISSATA AL 1 PER MILLE, MODIFICABILE DA 0 A 2,5 PER MILLE

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE

3. Differenziare le aliquote TASI, sulla base

- SETTORE DI ATTIVITA'
- TIPOLOGIA E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
 - FACOLTA' DI DIFFERENZIAZIONE MOLTO AMPIA
(*art. 1, comma 683, L. 147/2013*)

4. Prevedere detrazioni

- Si ritiene che comunque permanga la facoltà dell'ente di stabilire detrazioni d'imposta, anche legate a particolari condizioni socio-economiche anche se il comma 731 che le prevedeva è stato modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 - **5. Possibilità di superare i limiti di aliquota SOLO NEL 2014, 2015** (*art. 1, c. 677 L. 147/13*) – *circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*
- LIMITI DI ALIQUOTA SUPERABILI
 1. **SOMMA IMU+TASI < ALIQUOTA MASSIMA DI LEGGE IMU AL 31/12/2013**
 - 10,6 PER MILLE PER TUTTI GLI IMMOBILI
 - 6 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
 - Non è possibile superare il limite dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 7)
 2. **LIMITE MASSIMO ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE**
- MISURA COMPLESSIVA DEL SUPERAMENTO DEI DUE LIMITI 0,8 PER MILLE, opzioni:
 - Tutto l'aumento sul PRIMO LIMITE (11,4 per tutti gli immobili 6,8 abitazione principale)
 - Tutto l'aumento sul SECONDO LIMITE (aliquota massima 3,3 per mille)
 - Ripartito tra i due limiti

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 - 5. Incremento dell'aliquota massima (*Circolare MEF n. 2/df del 29/07/2014*)
 - Il rispetto dei limiti deve essere effettuato per OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE OGGETTO DI DIFFERENZIAZIONE DI ALIQUOTA DA PARTE DEL COMUNE
 - La maggiorazione TASI nell'anno 2017 può essere confermata **con espressa delibera del consiglio comunale** solamente da quei comuni che l'avevano applicata nel 2015

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ALIQUOTE E DETRAZIONI**
- FACOLTA' CONCESSE AL COMUNE
 - Modalità di esercizio:
 - Deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (*art. 1, c. 683, L. 147/2013*)
 - Per la riduzione dell'aliquota sotto il livello base e per le altre riduzioni "libere" occorre una norma regolamentare (*art. 1, comma 676-682, L. 147/2013*)
 - *Parere dei revisori ai sensi dell'art. 239 Tuel?*
 - La delibera di fissazione delle aliquote deve tenere conto anche dei servizi e dei costi alla cui copertura è diretto il tributo, stabiliti nel regolamento comunale TASI.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- Modalità di esercizio:
 - Pubblicità delle deliberazione delle aliquote e del regolamento (regole speciali per la TASI) *art. 1, comma 688, L. 147/2013*
 - Invio al MEF (portale del federalismo fiscale), in forma esclusivamente telematica
 - » entro 14 ottobre (necessaria per pubblicazione entro il 28 ottobre nel sito del portale del federalismo fiscale.
 - Efficacia della deliberazione decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico (effetti sulla seconda rata)
 - Inserimento nel sito degli elementi risultanti dalla delibere secondo le modalità indicate da apposito decreto del MEF (*art. 1, comma 688, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

(art. 1, comma 671, L. 147/2013)

- Sono soggetti passivi del tributo
 - POSSESSORE
 - DETENTOREdegli immobili soggetti al tributo.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
 - POSSESSORE (*colui che ha la disponibilità di un bene in quanto titolare di diritti reali sullo stesso*)
 - *In base all'art. 1, c. 673, L. 147/2013 è tale il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, di uso o di abitazione*
 - **Soggetto passivo ESCLUSIVO**
 - quanto utilizza o tiene a sua disposizione l'immobile soggetto
 - Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI

- POSSESSORE
 - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
 - In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso
 - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria: in questo caso si hanno **due distinte obbligazioni tributarie**:
 - Una in capo all'occupante (tra il 10 ed il 30% del tributo)
 - Una in capo al possessore (tra il 90 ed il 70% del tributo) - *art. 1, comma 681, L. 147/2013*
 - Se il comune NON stabilisce la misura % in capo all'utilizzatore si applica l'aliquota minima del 10% (FAQ IMU-TASI MEF del 03/06/2014, risposta n. 14) – chiarito dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013, modificato DL 66/2014 – SI APPLICA IL 10% SE IL COMUNE*
 - **NON INVIA LA DELIBERAZIONE TASI ENTRO IL 10/09/2014**
 - **NON DETERMINA LA PERCENTUALE**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
- POSSESSORE
 - **NON è soggetto passivo**
 - Nel caso di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI**
 - **DETENTORE** (*colui che ha la disponibilità di un bene non essendo titolare di diritti reali sullo stesso*)
 - **Soggetto passivo NON ESCLUSIVO**
 - Titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in misura pari ad una percentuale del tributo tra il 10% ed il 30%
(*art. 1, comma 681, L. 147/2013*)
 - **NON è soggetto passivo**
 - Nel caso di detenzione temporanea dell'immobile in favore di un altro soggetto per una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare (*art. 1, comma 673, L. 147/2013*)
 - **Soggetto passivo ESCLUSIVO**
 - Nell'ipotesi di locazione finanziaria (*art. 1, comma 672, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI

- Pluralità di possessori o di detentori: essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (*comma 671*)
- Detenzione temporanea di durata inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare: tasi dovuta solo dal possessore (*comma 673*)
- Locazione finanziaria: tasi dovuta solo dal locatario finanziario:
 - dalla stipula del contratto
 - Per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna)
(*comma 672*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: IPOTESI PARTICOLARI**
- Multiproprietà e centri commerciali integrati:
 - Locali ed aree ad USO ESCLUSIVO:
 - Soggetti passivi: possessori e detentori (*titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree ad uso esclusivo **eccetto** l'obbligo di versamento*)
 - Responsabile del solo versamento del tributo: soggetto che gestisce i servizi comuni
 - Locali ed aree ad USO COMUNE
 - Soggetto passivo: possessore e il soggetto che gestisce i servizi comuni detentore
 - Soggetto che gestisce i servizi comuni: responsabile del versamento
 - (*art. 1, comma 674, L. 147/2013*)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- SOGGETTI PASSIVI: RIEPILOGO**

IPOTESI \ SOGGETTO	POSSESSORE	DETENTORE
Occupante il possessore	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	=====
Occupante diverso dal possessore	Soggetto passivo tra il 90% ed il 70% Duplice obbligazione tributaria	Soggetto passivo tra il 10% ed il 30% Duplice obbligazione tributaria
Detenzione inferiore a 6 mesi anno solare	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria	Non è soggetto passivo
Leasing (durata contratto)	Non è soggetto passivo	Soggetto passivo al 100% Una sola obbligazione tributaria

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Possessore occupante:
 - Unico possessore: Una sola obbligazione tributaria
 - Più possessori:
 - Immobile occupato da uno solo di loro: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
 - Immobile occupato da **più possessori**: unica obbligazione tributaria (100%) con **responsabilità solidale**
- Occupante diverso dal possessore:
 - Un possessore e un occupante: **due obbligazioni distinte**
 - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
 - Occupante: dal 10% al 30% del tributo
 - Un possessore e **più occupanti**: **due obbligazioni distinte**
 - Possessore: dal 90% al 70% del tributo
 - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **SOGGETTI PASSIVI: OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE**
- Occupante diverso dal possessore:
 - **Più possessori e più occupanti: due obbligazioni distinte**
 - Possessori: dal 90% al 70% del tributo **IN SOLIDO**
 - Occupanti: dal 10% al 30% del tributo **IN SOLIDO**

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- La legge NON prevede una specifica decorrenza
- L'obbligazione pertanto decorre dal verificarsi del presupposto del tributo
 - Inizio del possesso o della detenzione
- Obbligazione tributaria con decorrenza giornaliera

Possibile decorrenza mensile (stesse regole dell'IMU)

- Dubbi sulla potestà regolamentare
- Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze:
POSSIBILE CONTEGGIARE LA TASI SULLA BASE DEI
MESI DI POSSESSO CON LE REGOLE DELL'IMU (FAQ
IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 4)
- Interpretazione in contrasto con la norma di legge che NON prevede una decorrenza

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PAGAMENTO PRO-QUOTA DEL TRIBUTO

- La legge prevede una responsabilità solidale dell'unica obbligazione nel caso di più possessori dello stesso immobile
- Possibilità di prevedere il pagamento pro-quota
 - **Previsione regolamentare**
 - Senza liberazione degli altri comproprietari
 - Con liberazione degli altri comproprietari (dubbi)
 - Interpretazione estensiva delle regole IMU
 - Posizione del Ministero dell'economia e delle finanze (FAQ IMU-TASI del 03/06/2014, risposta n. 11)
 - La solidarietà riguarda solo la fase del pagamento e non quella della determinazione del tributo
 - Ogni possessore paga in base alla sua quota di possesso, ma il comune può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro possessore per il pagamento della quota insoluta
 - Ogni possessore applica l'aliquota della sua situazione

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Versamento:

- Prima rata **a regime (dal 2015)**: la metà del tributo sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno
- Seconda rata **a regime (dal 2015)**: saldo del tributo tenendo conto del versamento della prima rata, calcolato con le aliquote del comune se comunicate al MEF entro il 14 ottobre, oppure con aliquote di base (considerando vincolo $IMU+TASI \leq IMU \text{ MAX } 2013$)

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Introdotta dal 2014
- Sostituisce TARES-TARSU-TIA1-TIA2
- Presupposto: possesso o detenzione di locali o aree scoperte non pertinenziali di fabbricati
 - » A qualsiasi uso siano destinati
 - » **Suscettibili di produrre rifiuti**
- Soggetti passivi: possessore o detentore dei locali/aree soggette al tributo (sempre il possessore se la concessione in uso dura meno di 6 mesi nell'anno solare)
- Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
- Base imponibile: superficie calpestabile dei locali/aree (in futuro per gli immobili a destinazione ordinaria 80% superficie catastale)
- Finalità: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (determinati dal piano finanziario)

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Tariffe: stabilite dal comune, per categorie, in alternativa
 - con il metodo normalizzato (dpr 158/99)
 - » Struttura binomia della tariffa: **quota fissa**, destinata a finanziare i costi fissi del servizio e **quota variabile**, destinata a finanziare i costi di esercizio
 - » Utenze domestiche: quota fissa legata alla superficie ed il numero dei componenti il nucleo familiare, quota variabile dipendente solo dal numero dei componenti
 - » Utenze non domestiche: quota fissa e variabile dipendenti dalla superficie e differenziate per categorie omogenee di attività
 - Criterio alternativo (rispetto del “chi inquina paga”, legato a coeff produttività quali-quantitativa di rifiuti)
- *Il tributo ha sempre carattere presuntivo, legato alla produzione media di rifiuti*

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Esenzioni/esclusioni:
 - » superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani in via continuativa e prevalente
 - » superfici oggettivamente impossibilitate a produrre rifiuti
- Riduzioni/esenzioni: disciplinate dal regolamento comunale per raccolta differenziata, zone non servite, zone prive di servizio, unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali, riciclo autonomo di rifiuti assimilati agli urbani
 - » 2/3 per gli immobili di cittadini italiani res estero iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza (dal 2015)
- Riscossione: a mezzo modello F24 o bollettino postale o sistemi elettronici interbancari o postali, liquidato dal comune
- Scadenze: stabilite dal comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, con possibilità di versamento in unica soluzione

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

– Dichiarazione:

- » da presentarsi in caso di inizio/cessazione del possesso o della detenzione o di modificazioni di elementi rilevanti per l'applicazione del tributo
- » Termine: 30 giugno dell'anno successivo
- » Modalità disciplinate dal regolamento comunale

– Tariffa corrispettiva:

- » Facoltativa al posto della TARI per i comuni che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti
- » In prospettiva obbligatoria per tutti.

– Tariffa giornaliera: tributo dovuto anche per occupazione temporanee di suolo pubblico, commisurato alla tariffa annuale maggiorata fino al 100%.

TARI :LA DETASSAZIONE DEI MAGAZZINI

- il regolamento della TARI deve individuare le **aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili** e i **magazzini di materie prime** e di **merci** funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Rafforzate le sanzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o l'ente gestore del servizio: pari a quelle previste per l'abbandono di rifiuti dall'art. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (arresto da tre mesi a due anni + ammenda da € 2.600 fino a € 26.000)

(art. 1, comma 649, L. 147/2013)

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF con domicilio fiscale nel comune alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento
- Applicazione facoltativa
- Introdotta e disciplinata con regolamento
- Deliberazione efficace dalla pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze
- Aliquota stabilita dal Comune nel limite massimo dello 0,8%, anche a scaglioni (come IRPEF)
- Possibilità di introdurre una soglia di esenzione per determinati redditi
 - Soglia unica legata al reddito complessivo (non ammessa discriminazione qualitativa dei redditi)
 - Soglia che non costituisce una franchigia

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Versamento
 - Lavoratori dipendenti e assimilati: acconto 30% trattenuto in 9 rate mensili (da marzo a novembre) dell'anno di riferimento – saldo: trattenuto in massimo 11 rate mensili (da gennaio a novembre) nell'anno successivo
 - Lavoratori autonomi: acconto 30% e saldo versati con le stesse scadenze delle imposte dirette sui redditi
 - Acconto calcolato sempre sulla base dell'aliquota dell'anno precedente (dal 2015 – D.Lgs 175/2014) e NON più sulla base dell'aliquota dell'anno di riferimento se pubblicata nel sito del MEF entro il 20 dicembre dell'anno precedente, altrimenti su quella dell'anno precedente
 - Mediante modello F24
- Rimborsi: di competenza dell'Agenzia delle Entrate

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

- Presupposto: occupazioni di strade, piazze, corsi, beni demaniali o patrimoniali indisponibili CON o SENZA autorizzazione, nonché di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Soggetti passivi: chi occupa
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'area
- Base imponibile: superficie dell'area occupata (numero utenze per il sottosuolo mediante servizi a rete)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
 - » Tariffe particolari per i passi carrabili, per le occupazioni di sottosuolo e sovrasuolo, distributori di carburante e tabacchi
 - » Tariffe distinte tra occupazioni permanenti e temporanee (inferiori ad un anno)
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Scadenze

- » Occupazioni permanenti: entro 30 giorni dal rilascio della concessione del suolo; entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 4 rate (gennaio, aprile, luglio, ottobre), in caso di importo superiore a € 258
- » Occupazioni temporanee: entro il termine di scadenza dell'occupazione
- » Occupazioni cavi e condutture servizi pubblici: in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno in base al numero degli utenti, con minimo € 516,45

– Dichiarazione:

- » Occupazione permanente: entro 30 giorni dal rilascio della concessione – negli anni successivi dovuta entro il 31 gennaio solo in caso di variazione (30 giugno occupazioni sottosuolo/sovrasuolo)

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Dichiarazione:

- » Occupazione temporanea: obbligo assolto con il pagamento da eseguirsi entro il termine previsto per l'occupazione
 - » Occupazione cavi e condutture soggetti esercenti pubblici servizi: 30 aprile, con indicazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente
- Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone patrimoniale** (art. 63 D.Lgs 446/97)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

- Presupposto: diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
- Soggetti passivi: chi dispone del mezzo pubblicitario + in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio è diffuso il messaggio
- Base imponibile: superficie del mezzo pubblicitario (pubblicità ordinaria)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge (esenti insegne inferiori a 5 mq)
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

– Scadenze

- » Pubblicità annuale: entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 3 rate trimestrali anticipate in caso di importo superiore a € 1549,37
- » Pubblicità inferiore all'anno: in unica soluzione

– Dichiarazione:

- » Da presentare prima dell'inizio della pubblicità
- » Valida anche negli anni successivi, salvo variazioni da dichiarare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** (art. 62 D.Lgs 446/97)

- » Ha natura tributaria secondo la Corte Costituzionale

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 D.Lgs 23/2011)

- Istituibile solo nei soli comuni capoluogo, nei comuni turistici o nelle città d'arte, nelle unioni di comuni
- Tributo facoltativo
- Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
- Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
- Risorse vincolate a specifici interventi nel settore del turismo, sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e per i servizi pubblici locali relativi
- Nei comuni con sede giuridica in isole minori o che nel territorio hanno isole minori possono istituire in luogo dell'imposta di soggiorno **il contributo di sbarco** (art. 4, comma 3-bis, D.Lgs 23/2011)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SCOPO

(art. 1, comma 145, L. 296/2006 e art. 6 D.Lgs 23/2011)

- Tributo facoltativo istituibile per finanziare **anche integralmente** opere pubbliche specificate dalla legge
- Tributo a cui si applicano le stesse regole dell'IMU
- Aliquota stabilita dal comune (massimo 0,5 per mille)
- Durata massima di 10 anni
- Esenzioni, riduzioni e agevolazioni stabilite dal regolamento comunale
- Obbligo di restituzione del gettito incassato se l'opera non inizia entro 2 anni da quella stabilita nel progetto esecutivo

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

(art. 1, c. 169, L. 296/2006)

- Termine: entro la data stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (di norma 31/12 anno precedente salvo proroghe)
- Decorrenza:
 - » dal primo gennaio dell'anno di riferimento in caso di rispetto del termine sopra indicato
 - » dall'anno successivo se approvate oltre il predetto termine
 - » Regole eccezionali per IMU e TASI (efficacia condizionata alla pubblicazione nel sito del MEF entro il 28/10)
- Organo competente:
 - » Consiglio comunale: IMU-TARI-TASI-ADD IRPEF-IMPOSTA DI SCOPO (stabilito dalla legge)
 - » Giunta comunale: TOSAP-ICP-DPA-IMP DI SOGGIORNO

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

(art. 1, c. 161, L. 296/2006)

- Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
 - » il versamento è stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito
 - » la dichiarazione è stata presentata o doveva essere presentata

– RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 1, c. 163, L. 296/2006)

- Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato entro il 31 dicembre del **3° anno successivo** a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– RIMBORSI

(art. 1, c. 164, L. 296/2006)

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine del 5° anno dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla data dell'istanza.

– INTERESSI

(art. 1, c. 165, L. 296/2006)

- Misura degli interessi stabilita dal regolamento comunale
- Tasso compreso tra il tasso legale – 3% ed il tasso legale + 3%
- Tasso valido sia per l'accertamento che per i rimborsi
- Dovuti giorno per giorno con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili (data del versamento per i rimborsi)

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– ARROTONDAMENTO

(art. 1, c. 166, L. 296/2006)

- I tributi locali devono essere versati con arrotondamento all'euro

– IMPORTI MINIMI

(art. 1, c. 168, L. 296/2006)

- Versamento spontaneo: stabiliti dal regolamento comunale (in mancanza 12 euro)
- Accertamento e riscossione coattiva: stabiliti dal regolamento comunale

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- ORGANO COMPETENTE
 - Sono rimesse al CONSIGLIO COMUNALE
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi con ESCLUSIONE della determinazione delle relative aliquote
 - La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (*art. 42, c. 2, let f), D.Lgs 267/2000*)
 - L'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle entrate patrimoniali spetta quindi ALLA GIUNTA COMUNALE (competenza residuale ex art. 48 D.Lgs 267/2000), ECCETTO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE
 - SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE
 - » Aliquote e detrazioni IMU (art. 13 D.L. 201/2011)
 - » Aliquote e detrazioni TASI (art. 1, comma 683, L. 147/2013)
 - » Tariffe TARI (art.1, comma 683, L. 147/2013)
 - » Aliquote e soglie di esenzione ADDIZIONALE IRPEF (D.Lgs 360/1998)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - TRIBUTI (*art. 1, comma 169, L. 296/2006*)
 - devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione
 - se approvate entro il termine hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento
 - se approvate oltre il termine sono CONFERMATE le aliquote e le tariffe dell'anno precedente
 - ENTRATE NON TRIBUTARIE (*art. 53, c. 16, L. 388/2000*)
 - Le tariffe dei servizi pubblici locali devono essere approvate entro il termine previsto da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione
 - se approvate entro il termine hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento
 - se approvate oltre il termine sono CONFERMATE le aliquote e le tariffe dell'anno precedente

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - Obbligo di approvare le tariffe e le aliquote **PRIMA** dell'approvazione del bilancio di previsione
 - » Le deliberazioni di aliquote e tariffe sono allegati obbligatori al bilancio di previsione (art. 172 D.Lgs 267/2000)
 - » Sono indispensabili per la attestazione di veridicità delle previsioni del bilancio rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 153 D.Lgs 267/2000) e per il giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio che devono rendere i revisori (art. 239 D.Lgs 267/2000)
 - » IMPOSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE (*Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2/2011*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - » POSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE SOLO SE VIENE RIAPPROVATO IL BILANCIO (*Corte dei conti Lombardia, delibera n. 431/2012*)
 - » POSSIBILITA' di approvare o MODIFICARE le aliquote e le tariffe dei tributi DOPO l'approvazione del bilancio ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE DI LEGGE CON UNA SEMPLICE VARIAZIONE DI BILANCIO (*Risoluzione Ministero dell'Economia n. 1/df/2011*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

- TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE
 - MODIFICA DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - **Tributi:** In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, per ripristinare gli l'equilibrio di parte corrente è possibile modificare le aliquote e le tariffe IN DEROGA alla norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ENTRO IL 31 LUGLIO – EFFICACIA RETROATTIVA AL 1 GENNAIO (*art. 193 D.Lgs 267/2000*)
 - **Entrate non tributarie:** possibilità di incrementare le tariffe ed i prezzi in presenza di RILEVANTI INCREMENTI DEI COSTI anche dopo l'approvazione del bilancio – EFFICACIA NON RETROATTIVA (*art. 54, comma 1-bis. D.Lgs 446/97*)

L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

– PUBBLICITA'

- INVIO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL TERMINE DI
 - 30 GIORNI DALL'APPROVAZIONE
 - 30 GIORNI DAL TERMINE PREVISTO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PUBBLICITA' NOTIZIA

(art. 13, c. 15, D.L. 201/2011)

- PER **IMU-TASI E RELATIVI REGOLAMENTI**: INVIO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 14 OTTOBRE

– FINALITA: PUBBLICAZIONE NEL SITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

– FUNZIONE: L'EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONE E' SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE ENTRO IL 28 OTTOBRE

PUBBLICITA' CHE INCIDE SULL'EFFICACIA

(art. 13, c. 13-bis, D.L. 201/2011)

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
- I criteri di accertamento
- La verifica della previsione
- Il fondo crediti dubbia esigibilità

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- L'iscrizione in bilancio
 - Bilancio “armonizzato” – D.Lgs 118/2011
 - Imposte (IMU-TASI-Imposta di soggiorno – Imposta comunale sulla pubblicità – addizionale comunale IRPEF-CIMP-DPA)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
 - Tasse (TARI-TOSAP)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 101
 - Tributi speciali (Fondo solidarietà comunale)
 - TITOLO 1° - TIPOLOGIA 301
 - Canoni patrimoniali (COSAP-Tariffa corrispettiva)
 - TITOLO 3° - TIPOLOGIA 100

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Accertamento: fase dell'entrata che si perfeziona con l'atto gestionale con il quale vengono attestati i requisiti
 - Ragione del credito
 - Titolo giuridico
 - Individuazione del debitore
 - Ammontare del credito
 - Scadenza
 - Registrazione: nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva
 - Imputazione: nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (esigibilità)

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione (IMU-TASI):
 - Registrate ed imputate:
 - » Sulla base degli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione:
 - Addizionale comunale IRPEF - *criteri alternativi*
 - » In base alle somme incassate entro la scadenza del rendiconto
 - » Possibile accertamento sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi in conto residui dell'anno precedente e degli incassi in conto competenza del secondo esercizio precedente
 - » Aumenti di aliquota: importo riproporzionato per l'anno in corso e per quello successivo in base all'aumento dell'aliquota
 - » Modifica della soglia di esenzione: sulla base di una valutazione prudenziale
 - » Istituzione del tributo: sulla base della stima risultante dal simulatore del portale del federalismo fiscale
- In caso di aumenti di aliquota, di modifica della soglia di esenzione e di istituzione del tributo, l'importo da accertare NON può essere superiore quello risultante dal portale del federalismo fiscale*

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate in autoliquidazione:
 - Addizionale comunale IRPEF - *criteri alternativi*
 - » I residui attivi generati da accertamenti effettuati sulla base delle stime, devono essere rappresentati nell'avanzo di amministrazione

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate gestite tramite ruoli o liste di carico (modifica apportata dal DM 04/08/2016):
 - Le entrate tributarie gestite attraverso **ruoli ordinari e le liste di carico** sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono **emessi** il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).
 - Accertamento contabile:
 - » nell'esercizio di emissione del ruolo e delle liste di carico o dell'avviso di liquidazione / accertamento se la scadenza per la riscossione è prevista entro il 30/04 dell'anno successivo
 - » Nell'esercizio di scadenza se questa è successiva al 30/04

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Entrate derivante dall'accertamento tributario (modifica apportata dal DM 04/08/2016):
 - Accertamenti riguardanti **entrate per le quali non è stato fatto l'accertamento negli anni precedenti l'entrata in vigore il D.Lgs 118/2011**, imputati all'esercizio in cui divengono definitivi, se non pagati (criterio transitorio che modifica le regole precedenti).
 - Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla **lotta all'evasione delle entrate tributarie** riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso **l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade** (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).
 - » Recupero evasione tributaria con emissione avvisi di liquidazione e accertamento o ruoli e liste di carico: entrate accertate nell'esercizio di emissione ed imputate a quello di scadenza dell'obbligazione

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento recupero evasione

Modalità di recupero dell'evasione tributaria	Accertamento	Imputazione
Avviso di accertamento o liquidazione	Notifica avviso	Esercizio di notifica
Ruolo o lista di carico	Emissione ruolo o lista di carico	Scadenza obbligazione
Altra modalità	Per cassa	
Avvisi di accertamento per i quali non è stato fatto l'accertamento all'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011	Definitività dell'avviso	Esercizio di definitività dell'avviso

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Entrate riscosse tramite il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.
 - Ruoli coattivi
 - Se riferiti ad accertamenti già registrati non danno luogo a nuovi accertamenti
 - Sono accertate per cassa le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Criteri di accertamento
 - Principio contabile competenza finanziaria (all.4/2)
 - Entrate rateizzate
 - Registrate ed imputate:
 - » Nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione se la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi
 - » Registrate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione ed imputate agli esercizi di scadenza delle singole rate, se la scadenza dell'ultima rata va oltre i 12 mesi

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Le entrate sono accertate per l'intero importo, anche se di dubbia e difficile esazione
 - Bilancio di previsione: obbligo inserimento tra le spese dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
 - Posta NON impegnata che confluisce nell'avanzo di amministrazione
 - Rendiconto: accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Entrate NON oggetto di svalutazione
 - Crediti da amministrazioni pubbliche
 - Crediti assistiti da fideiussione (es: proventi permessi)
 - Entrate tributarie accertate per cassa
 - Entrate in autoliquidazione (IMU, TASI, ADD Irpef)
 - Entrate riscosse per conto di un altro ente
 - Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, previa motivazione nella nota integrativa al bilancio

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Modalità di calcolo del fondo
 - Articolato per tipologia, categorie o capitoli, secondo la valutazione dell'ente
 - Bilancio di previsione:
 - Calcolato sulla base della media storica degli incassi degli ultimi 5 esercizi (per il primo anno incassi c/competenza e c/residui rapportati agli accertamenti di competenza)
 - Media semplice (totale incassato/totale accertato oppure media delle medie)
 - Media ponderata (coeff 0,35 ultimi due anni, 0,10 altri tre)
 - Ponderazione delle medie
 - Obbligo di accantonamento:
 - » 36% della somma risultante per il primo anno (enti sperimentatori 55%)
 - » 55% nel 2016

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità

(principio contabile all. 4/2)

- » 70% nel 2017
- » 85% nel 2018
- » 100% dal 2019

(art. 1, c. 509, L.190/2014)

– Assestamento: verifica della congruità del fondo

– Rendiconto:

- *Criterio n. 1:* accantonamento nell'avanzo di amministrazione dell'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in base a
 - Rapporto tra incassi c/residui / residui iniziali degli ultimi 5 anni
 - Utilizzabile: Media semplice -Media ponderata -Ponderazione delle medie

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità
(*principio contabile all. 4/2*)
 - Rendiconto:
 - Se importo avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è
 - < importo di legge: necessità di integrare il fondo fino al minimo
 - > importo di legge: possibilità di svincolare una quota dell'avanzo dedicata al fondo
- La scelta del criterio è rimessa al responsabile del servizio finanziario che deve dare motivazione nella nota integrativa del bilancio
- E' possibile anche svalutare in misura maggiore le entrate, dandone motivazione nella nota integrativa del bilancio

I RIFLESSI CONTABILI DEI TRIBUTI COMUNALI

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità

(principio contabile all. 4/2)

– Rendiconto:

- *«Criterio n. 2 «semplificato»: fino al 2018 il fondo crediti dubbia esigibilità può determinarsi come segue:*

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - Pubblica funzione ?
 - Art. 23 costituzione
 - Carattere autoritativo
 - Rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 21, comma 3 L. 42/2009 (Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96)
 - Servizio pubblico ?
 - E' servizio pubblico quell'attività diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, ovvero attività non autoritativa svolta nell'interesse della collettività
 - E' funzione pubblica quell'attività diretta al soddisfacimento proprio dei bisogni pubblici propri dell'amministrazione
 - E' rivolto all'ente e non al pubblico

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - Art. 52 D.Lgs 446/97: *nel caso sia affidata a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate le relative attività sono affidate...nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*
 - La norma qualifica la riscossione come un servizio pubblico locale?
 - Natura giuridica:
 - Funzione pubblica
 - Servizio pubblico locale
 - Servizio strumentale

La riscossione

- **Tipologia di riscossione**

- Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo

- In forma di autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
 - A seguito di liquidazione dell'ufficio: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare

- Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea e coattiva

- **GESTIONE DIRETTA**
- **CONCESSIONE A TERZI**
- **APPALTO DI SERVIZI STRUMENTALI**

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **GESTIONE DIRETTA**
- OBBLIGATORIETA'
 - Ipotesi in cui è OBBLIGATORIA PER LEGGE E NON DEROGABILE
 - » IMU (art. 13 D.L. 201/2011) -TASI (art. 1, c. 688, L. 147/2013): solo mediante modello F24 o bollettino postale apposito (analogo al F24)
 - » TARES (art. 14 D.L. 201/2011 – art. 10, c. 2, let. b, D.L. 35/2013), quantomeno per l'ultima rata del tributo (obbligatorio F24 o bollettino postale)
 - Ipotesi in cui è PREVISTA DALLA LEGGE come sistema ordinario, ma è DEROGABILE
 - » Imposta comunale sulla pubblicità
 - » Tosap
 - » TARI

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **GESTIONE DIRETTA**
 - Ipotesi in cui PUO' ESSERE ADOTTATA DAL COMUNE in via regolamentare
 - » ICI, TARSU
- **STRUMENTI DI PAGAMENTO**
 - Dal 1° ottobre obbligatoriamente conto corrente intestato al tesoriere, F24, strumenti elettronici di incasso – **NON SONO AMMESSI ALTRI STRUMENTI**

Riscossione spontanea delle entrate locali

(art. 2-bis del D.L. 193/2016)

Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento (?) ai fini dell'avvio della riscossione coattiva

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle **entrate tributarie** dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato **direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore**, o mediante **il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, o attraverso **gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori**. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Riscossione spontanea delle entrate locali

– Modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dal 1/10/2017

- Direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore
- Versamento sul c/c postale intestato all'ente (*art. 35 D.L. 50/2017*)
- Mediante modello F24
- Mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori
 - Strumenti del sistema PAGOPA
 - » Carte di debito, credito, prepagate
 - » Altri sistemi di pagamento elettronico, inclusi ATM, POS fisici o virtuali
 - » Pagamenti con credito telefonico (micropagamenti)
 - » Operazioni complesse che prevedono il ricorso a modalità informatiche nella fase di trasferimento dei fondi, a prescindere da come è costituita la provvista (anche in contanti presso reti fisiche del prestatore)
- Resta fermo per IMU e TASI il versamento esclusivo con F24 o bollettino postale equivalente

Riscossione spontanea delle entrate locali

– Modalità di **versamento spontaneo** delle entrate **NON tributarie - esclusivamente**

- Sul conto corrente di tesoreria
- Versamento sul c/c postale intestato all'ente (*art. 35 D.L. 50/2017*)
- Mediante strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori
- dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore (*modifica introdotta dal D.L. 244/2016*)
- Problematiche:
 - Ammissibilità degli incassi diretti presso l'Ente (agenti contabili)
 - Incassi per contanti tramite sistemi automatici esterni?

Riscossione spontanea delle entrate locali

– Aspetti contrattuali:

- La norma opera anche sui contratti in essere ed è applicabile dal 1° ottobre 2017 anche per i contratti NON scaduti (art. 1419 c. 2 e dell'art. 1339 del codice civile, in base alle quali, per il principio di conservazione dei contratti, si verifica una sostituzione automatica delle clausole contrattuali con le norme imperative successive, a prescindere dal fatto che le prime siano anteriori)
 - Richieste di modifica delle condizioni contrattuali? Difficili, spetterebbe al concessionario dimostrare la maggiore onerosità
- La norma opera in deroga alla potestà regolamentare dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997:
- NON è possibile prevedere una disciplina diversa nel regolamento comunale

Riscossione spontanea delle entrate locali

- Rapporto tra l'art. 2 e l'art. 2-bis del D.L. 193/2016:
 - La disposizione NON vale anche nel caso di affidamento della riscossione spontanea delle entrate ad Agenzia delle entrate – riscossione
 - Deroga introdotta dall'art. 13, c. 4, del D.L. 244/2016
- Affidamento della riscossione alla società in house?
 - Per l'IFEL (nota del 22/12/2016) la norma non si applica, per effetto del controllo analogo del comune sulla società
 - Dubbi però in base all'interpretazione letterale della norma, i soggetti sono comunque distinti

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**
- Elementi individuati dall'art. 52, c. 5, del D.Lgs 446/1997
- Tipologie di procedura da adottare per la scelta del contraente (*rispetto delle normative europee e delle norme di disciplina delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali*)
- Soggetti a cui è possibile effettuare l'affidamento
- Assenza di costi aggiuntivi per il contribuente derivanti dall'affidamento
- Il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate è posto dal funzionario responsabile

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

– Procedura di affidamento

- A prescindere dalla natura giuridica della riscossione si applicano le procedure previste per i SPL, quindi procedura ad evidenza pubblica (D.Lgs 50/2016)
 - Procedure aperte
 - Procedure ristrette
 - Procedure negoziate (utilizzabili sono in casi limitati)
- Concessioni di servizi: si applicano le norme del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), in particolare
 - *Art. 164: alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice...*

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

- Art. 165:

- » *nelle concessioni la maggior parte dei ricavi del concessionario deve derivare dalla vendita di servizi sul mercato*
 - » *Il concessionario deve farsi carico del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario*
 - » *Necessità di redigere il piano economico finanziario, che dimostra la sostenibilità della concessione*
 - » *Possibile un contributo pubblico, sotto forma di un prezzo o della cessione di immobili (max 30% del valore dell'investimento complessivo)*

- **Necessità del parere preventivo dell'organo di revisione (art. 239, comma 1, let. b, punto 3, D.Lgs 267/2000)**

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

– Soggetti a cui è possibile l'affidamento

1. Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97
(procedura ad evidenza pubblica)
 - *Non è necessaria l'iscrizione all'albo per l'appalto dei servizi strumentali alla riscossione*
2. Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE
(procedura ad evidenza pubblica)
 - Che esercitano le attività suddette
 - Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

– Soggetti a cui è possibile l'affidamento

3. Società a capitale misto pubblico privato

(con procedura a evidenza pubblica)

- Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97
- Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra
 - » Soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
 - » Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti

(doppia procedura ad evidenza pubblica)

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

– Soggetti a cui è possibile l'affidamento

4. Società in house

- Società a totale partecipazione pubblica, nella quale l'ente controllante esercita un CONTROLLO ANALOGO, equivalente a quello che esercita sui propri servizi, che svolge LA MAGGIOR PARTE DELLA SUA ATTIVITA' nei confronti dell'ente controllante e che OPERA NELLA SFERA TERRITORIALE DELL'ENTE CONTROLLANTE
- Possibile affidamento DIRETTO
- Non è necessaria l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Spontanea

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**

– Soggetti a cui è possibile l'affidamento

4. Società in house

- Secondo il D.Lgs 175/2016, è tale quella sulla quale un'amministrazione esercita il **controllo analogo** o più amministrazioni esercitano il **controllo analogo congiunto**, consistente nella situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando **un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata**. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Il controllo analogo congiunto è la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Modalità di gestione della riscossione

- Riscossione Spontanea
 - Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**
- Soggetti a cui è possibile l'affidamento

5. Altri soggetti individuati dalla legge

- Soggetto gestore del servizio rifiuti
 - » AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA (art. 1, comma 668, L. 147/2013)
 - » AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARI e della TARES, se in essere alla data del 31/12/2013, fino alla scadenza del contratto (art. 1, comma 691, L. 147/2013)
- **Agenzia delle entrate – riscossione**
 - » AFFIDATARIO DIRETTO DELLA RISCOSSIONE delle entrate degli enti locali, previa deliberazione (Art. 2 D.L. 193/2016)
- Soggetto affidatario dell'accertamento o della riscossione della Tares al 31/12/2013
 - » AFFIDATARIO DIRETTO DELLA TARI (Art. 1, c. 691, L. 147/2013)

L'affidamento della riscossione locale

– Dal 1° luglio 2017

- Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
 - Affidamento **diretto** senza necessità di procedure pubbliche
 - » *Possibile contrasto con le norme comunitarie e con il codice degli appalti, pur nell'incerta natura della riscossione (servizio, funzione pubblica?)*
 - Possibile affidare ad Agenzia delle entrate-riscossione della riscossione **spontanea e coattiva** di tutte le entrate (**tributarie e patrimoniali**)
 - Può trattarsi di entrate **dell'ente locale o delle società partecipate** (es. la riscossione della tariffa corrispettiva o della TARI affidata al gestore società partecipata) – modificato art. 35 D.L. 50/2017
 - » la delibera deve comunque essere adottata dall'ente partecipante

L'affidamento della riscossione locale

– Dal 1° luglio 2017

- Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
 - Affidamento **diretto** senza necessità di procedure pubbliche: soggetti ammessi
 - Delle amministrazioni locali come definite dall'ISTAT ex art. 1, c. 3, L. 196/2009
 - Dalle società da esse partecipate fermo restando che
 - » Il MEF autorizza la riscossione a mezzo ruolo di specifiche entrate di società per azioni a partecipazione pubblica, le quali possono procedere all'iscrizione a ruolo solo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutivo un'ingiunzione ex RD 639/1910

(modifica apportata dall'art. 35 del D.L. 24/04/2017, n. 50)

L'affidamento della riscossione locale

– Dal 1° luglio 2017

- Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
 - Mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottare con decorrenza dal 1° luglio 2017
 - » La delibera può adottarsi anche prima, ma avrà effetti dal 1° luglio
 - » Possibile adottare la delibera anche successivamente, con effetti dal momento in cui la stessa diventa efficace
 - » Delibera adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 (trattasi di disciplina della riscossione delle entrate)
 - » **Necessità del parere preventivo dei revisori dei conti (art. 239, comma 1, let. b, punto 3, «modalità di gestione dei servizi»)**
 - Facoltà possibile per tutti gli enti locali (Comuni, Province, Comunità montane, Città metropolitane, Comunità isolate, Unioni di Comuni)

L'affidamento della riscossione locale

– Dal 1° luglio 2017

- Possibile affidare ad **Agenzia delle entrate – riscossione** la riscossione delle entrate degli enti locali
 - Possibile continuare ad utilizzare il **ruolo** per la riscossione coattiva delle entrate comunali, nonostante quanto era previsto dall'art. 7, comma 2, let. gg-ter del D.L. 70/2011
 - Il ruolo può utilizzarsi per la riscossione coattiva anche di tutte quelle entrate per le quali non era più previsto:
 - » IMU, TARI, TARES, TASI

Modalità di gestione della riscossione

- Riscossione Spontanea
 - Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**
- Costi dell'affidamento
 - Stabiliti dal contratto (dalla legge nel caso di Agenzia delle entrate – riscossione)
 - Non è possibile addebitare al contribuente i compensi previsti per la riscossione affidata a terzi (diversi da Equitalia), seguendo le norme previste per il ruolo (*Consiglio di Stato, sentenza n. 3113/2014*)
 - Possibile addebito delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
 - Natura del rapporto: trasferimento al soggetto esterno dei poteri pubblicistici (delega) e del rischio. Tali caratteri permangono anche se la riscossione avviene direttamente nel conto dell'ente – se viene meno il rischio diviene un appalto di servizi

Modalità di gestione della riscossione

- Concessione e appalto di servizi: distinzione
 - **CONCESSIONE**
 - **Aspetto giuridico:** delega a terzi della potestà pubblica
 - **Aspetto economico:** trasferimento del rischio di gestione
 - **Definizione normativa:** un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo** legato alla gestione dei servizi (*art. 3, c. 1, let. vv, D.Lgs 50/2016*)

Modalità di gestione della riscossione

- Concessione e appalto di servizi: distinzione

- **CONCESSIONE**

- «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile (*art. 3, c.1, let. zz, D.Lgs 50/2016*)

Modalità di gestione della riscossione

- Concessione e appalto di servizi: distinzione

- **CONCESSIONE**

- I poteri pubblici connessi alla riscossione sono delegati al privato (es. sottoscrizione delle ingiunzioni, azioni esecutive-cautelari, ecc.)
 - Il concessionario deve essere iscritto all'albo (salvo eccezioni di legge)
 - Il concessionario privato deve disporre di un **funzionario della riscossione** (art. 7, c. 2, lett. gg-sexies, D.L. 70/2011)
 - » Nominato dal rappresentante legale della società
 - » Esercita le funzioni spettanti agli ufficiali della riscossione e ai segretari comunali ai sensi del RDL 639/1910
 - Il concessionario della riscossione è agente contabile qualora incassi le somme
 - Il concessionario incassa le somme affidate per poi riversarle (art. 7 c. 2, lettera gg-septies del D.L. 70/2011), nel caso di riscossione coattiva (non più in quella spontanea dal 1/7/2017)

Modalità di gestione della riscossione

– Concessione e appalto di servizi: distinzione

• **APPALTO DI SERVIZI**

- Il soggetto affidatario non è delegato dei pubblici poteri, ma svolge solo servizi per conto dell'ente affidante
- L'affidamento avviene seguendo le regole del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)
- L'affidatario NON deve essere necessariamente iscritto all'albo (sentenza Consiglio di Stato 1421/2014, TAR Lazio, sentenza 1105/2016)
- L'affidatario NON riscuote le somme (anche nel caso della riscossione coattiva), ma svolge solo servizi strumentali (stampa avvisi, ingiunzioni, cura delle notifiche, ecc.)

Modalità di gestione della riscossione

- Riscossione Coattiva
 - Possibili forme di gestione: **GESTIONE DIRETTA**
 - Possibile per tutte le entrate comunali
 - Necessità del **funzionario responsabile della riscossione** (art. 7, c. 2, let. gg-sexies, del D.L. 70/2011)
 - » Dipendente dell'Ente? Sembrerebbe di sì dato il richiamo alle norme dell'art. 42 del D.Lgs 112/99 sull'ufficiale delle riscossione che per legge deve essere un dipendente dell'agente della riscossione
 - » NON sottoscrive le ingiunzioni fiscali, NON sottoscrive il pignoramento presso terzi (che può essere sottoscritto direttamente dal responsabile del tributo)
 - » Sottoscrive gli atti delle procedure esecutive
 - Strumento di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, cosiddetta «rinforzata»
 - » Sono esperibili tutte le procedure esecutive e cautelari previste per il ruolo dal DPR 602/1973

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Coattiva

- Possibili forme di gestione: **GESTIONE DIRETTA**
 - Azioni esperibili con l'ingiunzione fiscale
 - » Utilizzo delle procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili (DL. 70/2011)
 - Procedure di cui al DPR 602/73
 - » Pignoramento mobiliare (art. 62 DPR 602/73)
 - » Espropriazione immobiliare (art. 76 DPR 602/73)
 - » Pignoramento beni presso terzi (art. 73 DPR 602/73)
 - » Pignoramento crediti verso terzi (art. 72-bis DPR 602/73)
 - » Fermo amministrativo dei veicoli (art. 86 DPR 602/73)
 - » Iscrizioni ipotecarie (art. 77 DPR 602/73)
- Rispetto dei limiti di importo e delle condizioni imposte agli agenti della riscossione in relazione all'espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca

Modalità di gestione della riscossione

– Riscossione Coattiva

- Possibili forme di gestione: **CONCESSIONE A TERZI**
 - Analoga alla riscossione spontanea
 - Il concessionario riscuote le somme direttamente (art. 7, comma 2, let. gg-septies, DL 70/2011)
 - Strumento di riscossione: ingiunzione fiscale
- Possibili forme di gestione: **APPALTO DI SERVIZI STRUMENTALI**
 - Analoga alla riscossione spontanea

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - L'organo di revisione rilascia pareri, secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità, nelle materie di...modalità di gestione dei servizi/regolamenti tributari
(art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000)
 - Attività di collaborazione dell'organo di revisione con il **consiglio comunale** nell'ambito dell'esercizio della competenza prevista dall'art. 42, let. e, del D.Lgs 267/2000, relativa a
 - **organizzazione dei pubblici servizi**, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, **affidamento di attività o servizi mediante convenzione**

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - Il parere si riferisce pertanto
 - alla **scelta della modalità di gestione** dei servizi pubblici locali (non risulta alcuna distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica o non a rilevanza economica)
 - Inquadramento giuridico come concessione o appalto
 - all'eventuale costituzione di società per la gestione della riscossione, **valutando la sua compatibilità con tutte le disposizioni in materia di partecipate pubbliche** (oggi contenute nel D.Lgs 175/2016, art. 5)
 - alla valutazione sulla **legittimità della modalità prescelta per la gestione del servizio**, tra quelle ammesse dalla legge
 - alla **valutazione sulle condizioni economiche** del servizio, possibilmente comparate con quelle di altre modalità possibili di gestione
 - completezza delle previsioni del capitolato

La riscossione

- IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI
 - Il parere deve riportare la valutazione della
 - Congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio necessarie per fronteggiare gli oneri connessi alla modalità di gestione prescelta (*art. 239, comma 1-bis, D.Lgs 267/2000*)
 - Il parere riguarda solo le proposte di consiglio comunale ed è obbligatorio ma non vincolante
 - Obbligo di motivazione da parte del consiglio comunale della mancata adozione delle misure indicate dai revisori